



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta n.: 445

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 249 DEL D. LGS N. 152/06 E S.M.I. PRESENTATO DALLA DITTA C.L.N. COILS LAMIERE NASTRI S.P.A. PER LO STABILIMENTO DI RIVOLI, VIA ALESSANDRIA 4/B. CODICE ANAGRAFE SITI CONTAMINATI 2631.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Il 21/12/2017 (nota ns prot. n. 77336 del 21/12/2017) la Ditta C.L.N. Coils Lamiere Nastri S.p.A., con sede legale in Corso Susa 13/15 a Caselette (TO), ha presentato per il sito di Via Alessandria 4b a Rivoli (TO) una comunicazione ai sensi degli articoli 245 e 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con la quale, in qualità di proprietario non colpevole, ha segnalato la potenziale contaminazione del suolo in quanto, a seguito delle opere di allacciamento alla fognatura comunale eseguite presso la palazzina uffici, durante la realizzazione di un pozzo sifone profondo circa 5 m, è stato rinvenuto del terreno con caratteristiche organolettiche di idrocarburi, la Ditta ha inoltre dichiarato di aver provveduto a mettere in atto gli opportuni interventi di messa in sicurezza, con la copertura del fondo scavo con telo impermeabile e lo stoccaggio del terreno di risulta in area pavimentata e coperta.

Successivamente, con nota del 27/03/2018 (ns prot. n. 13526 del 01/03/2018) la Ditta ha confermato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per siti ad uso industriale, di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il parametro idrocarburi pesanti C>12. Sulla base delle planimetrie storiche reperite è stato ipotizzato che la sorgente primaria della contaminazione fossero i serbatoi di combustibili presenti negli interrati e le connesse centrali termiche utilizzate dalla precedente proprietà, strutture completamente rimosse ormai da tempo.

Con nota 41844/LB7/GLS del 04/04/2018 (ns prot. 21304 del 05/04/2018) la Città Metropolitana di Torino ha comunicato che il sito in oggetto è stato inserito nell'Anagrafe Regionale di Siti Contaminati con codice regionale n. 2631.

Al fine di valutare l'estensione dell'area contaminata e verificare la possibilità di accedere alle procedure semplificate, la Ditta ha avviato un Piano di indagine, comunicato con la nota del 25/06/2018 (ns prot. n. 38653 del 26/06/2018), i cui esiti hanno definito che l'area oggetto della contaminazione è inferiore a 1000 m³.

Pertanto con nota del 21/12/2018 la Ditta ha trasmesso il Progetto Unico di Bonifica per aree di ridotte dimensioni ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (la documentazione è pervenuta al Comune con i protocolli n. 77317, 77318, 77320, 77321 del 21/12/2018).

Con nota n. 2666 del 14/01/2019 il Comune ha quindi provveduto ad avviare il procedimento di Bonifica ex art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ha convocato la Conferenza dei Servizi per la valutazione del Procedimento Unico di Bonifica (PUB) presentato.

Il 05/02/2019 si è pertanto svolta la Conferenza dei Servizi che ha approvato il PUB, con alcune prescrizioni, tra le quali la richiesta di una rivalutazione dell'estensione dell'area contaminata per verificare la possibilità di escludere dal perimetro, soggetto ai vincoli dettati dalla presenza della contaminazione e dall'Analisi di Rischio sito specifica, la quota parte di superficie che ricade sull'area pubblica del marciapiede. Questa richiesta nasce dal fatto che un'area pubblica è facilmente sottoposta a manomissioni da parte di diversi soggetti, pubblici e privati, che dovrebbero sottostare ad un notevole aggravio delle procedure da mettere in atto per ogni tipo di intervento, in una zona dove, di fatto, non vi sono risultanze analitiche di presenza di contaminazione, ma l'inclusione nell'area contaminata è solo dovuta alla modalità di definizione della geometria della sorgente.

Il presente provvedimento è redatto in conformità ai disposti di cui al D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di **approvare** il Progetto Unico di Bonifica ex art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. presentato in data 21/12/2018 (ns prot n.77317, 77318, 77320, 77321 del 21/12/2018) dalla Ditta **C.L.N. Coils Lamiere Nastri S.p.A.**, con sede legale in Corso Susa 13/15 a Caselette (TO), per il sito di Via Alessandria 4b a Rivoli (TO) (anagrafe regionale dei siti contaminati **codice n. 2631**), in coerenza alle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 05/02/2019, riportate nel verbale trasmesso con nota n. 9348 del 14/02/2018;
- 2) di stabilire che debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere inoltrata la documentazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento del terreno contaminato escavato durante i lavori di realizzazione del pozzo sifone;
 - b) devono essere realizzate ulteriori indagini finalizzate ad un ridimensionamento dell'area contaminata così da escludere la porzione che attualmente interessa il marciapiede ad uso pubblico, secondo le seguenti tempistiche, eventualmente prorogabili su motivata richiesta:
 - **entro 60 giorni dalla determina** di approvazione del PUB deve essere presentato un elaborato che illustri le nuove indagini da effettuare, corredato da planimetria con l'ubicazione del/i nuovo/i punto/i di campionamento da realizzare;
 - le date di esecuzione dei campionamenti devono essere comunicate **con un anticipo di almeno 15 giorni** a Città Metropolitana di Torino, ARPA e Comune di Rivoli, così da

consentire la possibilità di presenziare alle operazioni e l'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio da parte di ARPA;

- il presente provvedimento costituisce assenso per la realizzazione delle opere connesse alle nuove indagini da realizzare, descritte nell'elaborato di cui sopra, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;
 - **entro 120 giorni dall'emissione della determina** di approvazione del PUB deve essere presentato l'elaborato finale con la rivalutazione dei poligoni di Thiessen e l'individuazione della nuova area contaminata. Tale elaborato dovrà contenere, in allegato, i rapporti di prova dei campionamenti eseguiti e la planimetria con indicazione chiara ed univoca dell'area sottoposta a vincolo in relazione alla presenza della contaminazione nel sottosuolo;
 - al fine dell'apposizione dei vincoli urbanistici derivanti dal permanere delle CSC, si richiede che in allegato alla relazione di cui al punto precedente venga fornita anche l'indicazione dell'area contaminata su base del Piano Regolatore Generale Comunale vigente e che venga proposta la dicitura per l'aggiornamento della scheda normativa esplicitando i vincoli esistenti sull'area ed i riferimenti all'Analisi di Rischio che li ha definiti;
- c) **dopo 30 giorni dalla consegna degli elaborati** di cui sopra in assenza di pareri ostativi da parte degli Enti coinvolti, il procedimento sarà da ritenere concluso e la planimetria consegnata costituisce definitivo riferimento per l'apposizione dei vincoli urbanistici. A compendio del presente atto sarà pertanto emessa un'ulteriore determina per ratificare la documentazione consegnata e le eventuali osservazioni pervenute dagli Enti;
- d) l'area indicata dalla planimetria è vincolata al rispetto dei parametri di input utilizzati per la redazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica (con particolare riferimento alla dimensione dell'area interrata, la quale, in ottica di eventuale ristrutturazione dell'edificio, non potrà avere dimensioni inferiori a quelle utilizzate per la simulazione) a meno di una riformulazione dell'Analisi di Rischio stessa;
- e) il permanere di superamenti delle CSC industriali sull'area contaminata si riflette anche sull'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo: pertanto non possono essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017;
- f) ai fini della tutela dei lavoratori, le considerazioni dell'Analisi di Rischio sito-specifica dovranno necessariamente confluire nel Documento di Valutazione dei Rischio che l'azienda è tenuta a redigere ai sensi del D.Lgs 81/2008, andando a limitare le possibilità di utilizzo dei locali interessati dalla contaminazione in relazione alle simulazioni effettuate, a meno di una riformulazione dell'Analisi di Rischio stessa.
- 3) di stabilire che:
- l'approvazione del Progetto Unico di Bonifica costituisce variante dello strumento urbanistico e pertanto gli elaborati di cui al quinto paragrafo del punto 2.b del presente provvedimento, che esplicitano i vincoli derivanti dal progetto e dalle prescrizioni di cui ai punti precedenti, devono essere registrati sugli strumenti urbanistici e devono, pertanto, risultare dal Certificato di Destinazione Urbanistica. Si dà atto che l'aggiornamento cartografico e normativo sarà posto all'attenzione del Consiglio Comunale per la necessaria presa d'atto ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

- la presente determinazione venga trasmessa alla Ditta C.L.N Coils Lamiere Nastri S.p.A. e per conoscenza a Studio Bortolami – Di Molfetta srl, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL TO3 e Regione Piemonte;
 - la Ditta C.L.N Coils Lamiere Nastri S.p.A. comunichi preliminarmente a Comune di Rivoli, Città Metropolitana di Torino, ASL TO3 e ARPA Piemonte qualunque variante al progetto approvato;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. è l'ing Michele MICHELIS, Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio della Direzione Servizi al Territorio e alla Città del Comune di Rivoli.

CM/cm

Lì, 01/03/2019

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)